



Bruxelles, 29.10.2014
COM(2014) 633 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle
fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti
tessili**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle
fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti
tessili**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1007/2011, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (di seguito "il regolamento sui tessili" o "il regolamento")¹ dispone che entro l'8 novembre 2014 la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre tessili. L'articolo prescrive inoltre alla Commissione di presentare, ove opportuno, una proposta legislativa.

La presente relazione offre una panoramica sull'applicazione del regolamento sui tessili nell'Unione tra l'8 maggio 2012 e la fine di giugno 2014. Essa riguarda le domande e l'adozione di nuove denominazioni tessili e altre importanti questioni di attuazione segnalate alla Commissione dagli Stati membri e delle parti interessate; illustra inoltre la percezione delle parti interessate a proposito dell'impatto del regolamento. Infine, essa presenta possibili sviluppi futuri.

La relazione è stata elaborata sulla base delle consultazioni con esperti degli Stati membri, dell'industria e di altre parti interessate, in particolare nel quadro del gruppo di esperti in materia di denominazioni ed etichettatura dei prodotti tessili della Commissione (il "gruppo di esperti in prodotti tessili" o "gruppo di esperti").² Essa tiene conto anche delle informazioni fornite in risposta ai questionari distribuiti tra le autorità competenti degli Stati membri e altre parti interessate.

2. PANORAMICA SUL REGOLAMENTO

2.1. Obiettivi del regolamento sui tessili e nuovi elementi

A partire dall'8 maggio 2012 il regolamento sui tessili ha abrogato e sostituito le tre "direttive sui prodotti tessili": la direttiva 2008/121/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, la direttiva 96/73/CE relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili e la direttiva 73/44/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili. I prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al termine del periodo transitorio (9 novembre 2014).

Il regolamento persegue gli obiettivi generali delle precedenti direttive sui prodotti tessili, ossia eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno e fornire ai consumatori informazioni adeguate e pertinenti. Esso mira anche a introdurre una maggior flessibilità, in modo che la legislazione possa essere allineata agli sviluppi tecnologici previsti nel settore. Il regolamento rappresenta inoltre un'occasione di semplificare e migliorare il quadro normativo in materia di sviluppo e utilizzazione di nuove fibre e di rendere più trasparente il procedimento di aggiunta di nuove fibre all'elenco delle denominazioni.

¹ Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

² Per ulteriori informazioni sulle riunioni del gruppo di esperti:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/documents/index_en.htm (in inglese).

Il regolamento ha rivisto le principali disposizioni delle direttive sui prodotti tessili in linea con le recenti norme legislative in modo da facilitarne la diretta applicabilità e da garantire che i cittadini, gli operatori economici e le autorità pubbliche possano individuare facilmente i propri diritti e doveri. La maggior parte delle disposizioni sono rimaste invariate nella sostanza, ma in alcuni casi la formulazione o la numerazione degli articoli è stata modificata (cfr. l'allegato IX del regolamento).

Tuttavia, il regolamento introduce alcuni importanti elementi nuovi:

- l'obbligo generale di specificare per intero la composizione fibrosa dei prodotti tessili, nonché il chiarimento delle norme riguardanti le etichette e i marchi che indicano la composizione fibrosa;
- requisiti tecnici minimi per le domande di nuove denominazioni di fibre;
- l'obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale;
- il chiarimento dell'esenzione per prodotti confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi; nonché
- conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati che modificano gli allegati tecnici del regolamento.

2.2. Campo di applicazione, oggetto e disposizioni in materia di relazioni

Il regolamento sui tessili si applica ai prodotti tessili³ e ai prodotti e componenti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80 % in peso⁴. Esso disciplina i seguenti aspetti:

- l'etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- l'etichettatura o il contrassegno dei prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale; nonché
- la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie di fibre tessili.

Il regolamento non disciplina altri tipi di etichette, quali quelle relative alla taglia o alla manutenzione del prodotto. Tuttavia, a norma dell'articolo 24, entro il 30 settembre 2013 la Commissione europea era tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili. Inoltre, l'articolo 25 disponeva che la Commissione eseguisse uno studio inteso a valutare l'esistenza di un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili.

³ A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, per prodotto tessile si intende "il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato";

⁴ I prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione, sono anch'essi considerati prodotti tessili (articolo 2, paragrafo 2, lettera d)).

Il 25 settembre 2013 la Commissione ha pertanto adottato una relazione⁵ riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili, che concludeva che gli attuali obblighi di etichettatura per i prodotti tessili sono adeguati. Per quanto riguarda gli obblighi di etichettatura per le sostanze allergeniche utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili, la Commissione ha ritenuto importante proseguire gli sforzi di ricerca e diffusione di sostanze alternative non allergeniche, e ha indicato possibili misure in tal senso.

2.3. Atti delegati che modificano alcuni allegati del regolamento

L'articolo 21 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di modifica degli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e IX per tener conto del progresso tecnico. La Commissione può adottare atti delegati anche per modificare l'allegato I al fine di includere nuove denominazioni di fibre tessili nell'elenco delle denominazioni che in esso figura. Gli atti delegati possono essere adottati, conformemente ai criteri tecnici e alle norme procedurali di cui all'articolo 22, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 novembre 2011.

A norma dell'articolo 22 la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo, ossia entro il 7 febbraio 2016. La delega di potere è tacitamente prorogata per altri cinque anni a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere in qualsiasi momento.

3. FUNZIONAMENTO DEL REGOLAMENTO

3.1. Impostazione e metodologia della presente relazione

Nel preparare la presente relazione, la Commissione ha valutato il funzionamento pratico del regolamento e il raggiungimento dei suoi obiettivi principali. Ha anche cercato di individuare i casi in cui l'applicazione del regolamento potrebbe essere migliorata.

È stata organizzata un'indagine e sono state condotte consultazioni mirate con esperti di Stati membri, associazioni industriali e di commercianti al dettaglio, sindacati, associazioni di consumatori, organismi europei di normalizzazione e altre parti interessate, in particolare tramite il gruppo di esperti in prodotti tessili.

L'indagine della Commissione, volta a raccogliere informazioni strutturate dalle autorità degli Stati membri e dalle parti interessate, è stata condotta sulla base di due questionari che sono stati pubblicati sul suo sito web e diffusi attraverso l'Enterprise Europe Network e le reti di PMI;⁶ uno di essi era rivolto alle autorità pubbliche e l'altro alle altre parti interessate. Le risposte sono state presentate e discusse in seno al gruppo di esperti⁷.

⁵ *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili e uno studio sulle sostanze allergeniche presenti nei prodotti tessili*, COM(2013) 656 final del 25.9.2013.

⁶ I questionari sono stati concordati tra gli esperti degli Stati membri e la Commissione.

⁷ I riepiloghi delle risposte ai questionari sono disponibili ai seguenti indirizzi: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5710> e <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/5711> (entrambi in inglese).

Per quanto riguarda il primo questionario, sono pervenute risposte totali o parziali da 27 Stati membri e dalla Norvegia⁸. Per il secondo questionario sono pervenute 29 risposte provenienti da 15 diversi Stati membri (più una dalla Svizzera), nove delle quali da imprese e 14 da associazioni industriali. Dato l'oggetto molto specifico, il livello di risposta è considerato positivo.

Si è rivelato difficile raccogliere informazioni sui costi sostenuti dalle autorità competenti o dagli operatori per conformarsi alle prescrizioni normative, probabilmente perché tali costi sono difficili da quantificare.

Le principali conclusioni della valutazione, che si basano sulle discussioni intavolate con le autorità pubbliche e le altre parti interessate, nonché le informazioni raccolte attraverso i due questionari, compresa la valutazione finale della Commissione, sono esposte qui di seguito.

3.2. Adeguamenti al nuovo quadro giuridico

3.2.1. Adeguamento della legislazione nazionale

Poiché il regolamento sui tessili è direttamente applicabile, le sue disposizioni non devono essere recepite. Gli Stati membri devono garantire tuttavia che i propri sistemi giuridici nazionali siano in linea con la nuova legislazione, abrogando ad esempio le misure nazionali di recepimento delle precedenti direttive sui prodotti tessili.

Secondo le informazioni fornite, gli Stati membri che hanno inviato contributi alla presente relazione hanno preso provvedimenti per garantire la corretta applicazione del regolamento. In generale, ciò ha comportato l'abrogazione o la modifica di regolamenti, decreti e decisioni nazionali esistenti e/o l'adozione di nuovi atti giuridici. Le modifiche sono state intese in primo luogo a conferire poteri alle autorità competenti, comprese le autorità di vigilanza del mercato, nonché a determinare le sanzioni applicabili in caso di trasmissione di informazioni fuorvianti o insufficienti rispetto ai requisiti del regolamento. La maggior parte degli Stati membri ha portato a termine gli adeguamenti necessari in tempo utile, ma alcuni lo hanno fatto solo in seguito all'entrata in vigore del regolamento (8 maggio 2012). Al momento della redazione della presente relazione, alcuni Stati membri erano ancora in fase di adeguamento delle proprie normative nazionali o intendevano apportarvi modifiche nel prossimo futuro.

3.2.2. Divulgazione del regolamento sui tessili

Sebbene il regolamento non prescriva campagne informative, la maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per informare gli operatori economici e le parti interessate pertinenti in merito all'impatto del regolamento. Tali campagne sono state organizzate da autorità pubbliche oppure da organizzazioni professionali, camere di commercio e organizzazioni di consumatori, spesso in cooperazione con le autorità pubbliche. Le informazioni sono state spesso trasmesse dai ministeri alle associazioni professionali e da queste ai loro membri; in altri casi sono state diffuse attraverso seminari e circolari, materiali informativi, siti web, articoli su riviste di categoria e quotidiani nazionali e interviste radiofoniche. Numerose parti interessate hanno osservato che erano necessari ulteriori

⁸ I Paesi Bassi non hanno inviato alcun contributo.

interventi per migliorare la conoscenza del regolamento, soprattutto tra le PMI. Non è stata organizzata alcuna campagna informativa a livello dell'UE.

La maggior parte degli Stati membri che hanno risposto ai questionari ha osservato un aumento del numero di richieste di informazioni in seguito all'adozione del regolamento, essenzialmente da parte delle imprese⁹. La disposizione che ha suscitato il maggior numero di domande è stato l'articolo 12, che introduce l'obbligo di indicare la presenza di parti non tessili di origine animale. Le domande riguardavano non soltanto le novità ma anche le disposizioni precedenti, forse come risultato delle campagne informative, di un rinnovato interesse delle parti interessate (alcune non ancora pienamente a conoscenza della legislazione vigente) per l'etichettatura dei prodotti tessili o ancora per via di alcune disposizioni formulate o numerate in maniera diversa rispetto a quelle precedenti e quindi apparentemente diverse. Questo fenomeno potrebbe anche rispecchiare la presenza di nuovi operatori sul mercato, di nuovi tipi di prodotto o di nuovi modelli d'impresa e nuove strategie di distribuzione e vendita, compresa la vendita al dettaglio on-line da parte di operatori dedicati esclusivamente al commercio elettronico.

È stato inoltre osservato che qualsiasi cambiamento legislativo determina di per sé un aumento del numero di domande, a prescindere dalla quantità di disposizioni effettivamente modificate. La Commissione e gli Stati membri hanno notato un calo nel numero di richieste di informazioni vari mesi dopo che il regolamento è diventato applicabile.

3.3. Principali effetti individuati

L'applicazione diretta del regolamento sui tessili ha contribuito a garantire requisiti armonizzati e trasparenti per le imprese (produttori, importatori, dettaglianti, ecc.) nonché informazioni più adeguate per i consumatori, che si sentono di conseguenza più a proprio agio al momento di decidere. Gli Stati membri e le parti interessate hanno convenuto inoltre che l'applicabilità diretta in tutti gli Stati membri ha snellito il lungo e spesso farraginoso processo di attuazione della legislazione dell'Unione.

La maggioranza delle autorità degli Stati membri non ha segnalato difficoltà di rilievo né problemi specifici, forse a causa del fatto che il regolamento è diventato applicabile solo di recente. Altri Stati membri e parti interessate hanno segnalato varie preoccupazioni, alcune delle quali connesse alle disposizioni rimaste invariate.

L'obbligo di indicare le parti non tessili di origine animale (articolo 12) e l'obbligo di etichettatura o contrassegno di prodotti tessili nelle lingue degli Stati membri in cui i prodotti sono commercializzati (articolo 16, paragrafo 3) sono stati segnalati da alcuni Stati membri e da molte parti interessate come i punti più problematici (confusione, costi e complessità superflui).

Ai sensi dell'articolo 12, la presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase "Contiene parti non tessili di origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti in questione. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri hanno ricevuto diverse domande da parte di imprese che chiedevano di chiarire se sia

⁹ Numerose domande hanno riguardato questioni che esulano dal campo di applicazione del regolamento, ad esempio le etichette relative alla taglia o alla manutenzione del prodotto.

obbligatorio indicare anche le parti di origine animale molto piccole, quali (frammenti di osso, madreperla o corno (la risposta è affermativa).

A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, l'etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti. Che tale disposizione determini un aumento dei costi è un'obiezione sollevata da varie parti interessate, non tutte d'accordo tuttavia sulla misura dell'aumento: secondo alcune i costi sono sostanziali, mentre altre li considerano piuttosto contenuti.

Sono state segnalate difficoltà anche nell'applicazione o nella comprensione di altre disposizioni, quali: l'articolo 14, paragrafo 2, che consente agli operatori economici nella catena di fornitura di sostituire le etichette o i contrassegni con documenti commerciali d'accompagnamento; il riferimento all'allegato VII nell'articolo 19 (gli elementi da non prendere in considerazione nel determinare la composizione fibrosa); le "eccezioni" ai sensi dell'allegato V (prodotti per i quali non sono obbligatori l'etichettatura o il contrassegno); le disposizioni speciali per taluni prodotti tessili di cui all'allegato IV.

Sebbene alcune nuove disposizioni, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 16, paragrafo 3, siano state considerate ambigue, onerose e costose per le parti interessate, sono state tuttavia indicate come quelle che più di tutte garantiscono una migliore informazione ai consumatori. Inoltre, è legittimo garantire che i consumatori siano informati nella loro lingua. Infine, le imprese sono libere di fornire le informazioni supplementari che ritengano utili, a condizione che non siano fuorvianti per i consumatori.

3.4. Attività di vigilanza del mercato

La vigilanza del mercato dei prodotti tessili si basa sugli stessi principi validi per tutte le altre tipologie di prodotti. Il regolamento sui tessili non prevede ulteriori meccanismi di sorveglianza del mercato al di là dei meccanismi generali applicabili negli Stati membri. Per garantire la massima efficienza d'uso del personale, delle attrezzature e delle risorse destinate al trasporto e alle prove, le autorità lavorano sulla base di programmi di ispezione annuali, notificati alla Commissione, che tengono conto delle esperienze e delle constatazioni precedenti, dei prodotti più frequentemente notificati nel sistema RAPEX¹⁰ nonché dei reclami dei consumatori. I programmi danno la priorità ai gruppi di prodotti di consumo che hanno fatto registrare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, spesso sulla base di informazioni ricevute dai consumatori stessi, dalle imprese o da altre fonti. Le priorità possono variare da un anno all'altro od ogniqualvolta emergano nuovi ambiti di rischio. Inoltre, se richiesto (ad esempio in situazioni di emergenza) le autorità degli Stati membri effettuano controlli e prove che non rientrano necessariamente nella loro programmazione.

Solo pochi paesi¹¹ hanno incluso esplicitamente i prodotti tessili nei propri programmi nazionali di vigilanza del mercato. In generale, pur facendo esplicitamente riferimento ai

¹⁰ Il sistema RAPEX è stato istituito in base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti per i prodotti di consumo armonizzati e non armonizzati ed è stato esteso a tutti i prodotti armonizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008. Tutte le notifiche RAPEX sono pubblicate su Internet con cadenza settimanale dai servizi della Commissione all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm (in inglese).

¹¹ Sette Stati membri (Bulgaria, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Portogallo e Romania) e la Norvegia.

prodotti tessili, i controlli di vigilanza del mercato comprendono verifiche di compatibilità al di fuori del campo di applicazione del regolamento, ad esempio per questioni di sicurezza quali la lunghezza di lacci e stringhe, i bottoni e il rilascio di componenti di piccole dimensioni che possono causare soffocamento.

Oltre alle autorità generali di vigilanza del mercato, esistono altri organismi che hanno come obiettivo tutelare le aziende e i consumatori dalla concorrenza sleale e dalla pubblicità ingannevole¹². Tali organismi possono essere contattati direttamente da chiunque sospetti l'esistenza di tali prassi.

Non esiste una metodologia unica per i vari tipi di ispezione in relazione al regolamento sui tessili, in quanto l'importanza attribuita dagli Stati membri a ciascun tipo di ispezione è in certa misura variabile. Dai risultati dell'indagine condotta presso le amministrazioni nazionali è emerso che i tipi di ispezione più comuni nella maggior parte degli Stati membri sono le ispezioni periodiche regolari e i controlli ad hoc. Ai contatti diretti con i produttori e gli altri operatori economici è attribuita un'importanza minore.

L'indagine ha messo in luce due tipi di problemi segnalati dalle autorità di vigilanza del mercato in materia di applicazione del regolamento. Tali problemi riguardano:

- la non conformità da parte delle imprese, ossia: l'impiego di denominazioni di fibre tessili non elencate nell'allegato I; la mancata indicazione della composizione fibrosa nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto è commercializzato; l'errata indicazione della composizione fibrosa sull'etichetta o sul contrassegno; l'assenza totale di etichetta o contrassegno; nonché
- mezzi e strumenti: le attività di vigilanza del mercato e di prova da parte delle autorità nazionali risentono di una limitata disponibilità di risorse, umane e finanziarie, con conseguente riduzione del numero di campioni che possono essere analizzati.

Pur non esistendo statistiche a livello dell'Unione sulla conformità dei prodotti tessili al regolamento, in generale né le autorità doganali né quelle di vigilanza del mercato sembrano aver registrato problemi seri, forse perché non sempre la composizione fibrosa viene considerata una priorità ad alto rischio. Emerge tuttavia che il livello di conformità non è sempre soddisfacente¹³. Inoltre, in mancanza di sufficienti verifiche e controlli della composizione fibrosa dei prodotti tessili, esiste il rischio che i consumatori acquistino prodotti etichettati come contenenti fibre costose (ad esempio il cashmere o la seta) ma composti in realtà da fibre più economiche. La Commissione esorta quindi gli Stati membri a potenziare la propria partecipazione all'intervento congiunto, che permette alle autorità nazionali di condividere risorse, competenze e risultati assicurando nel contempo un approccio esecutivo coordinato e armonizzato. La Commissione ha la possibilità di cofinanziare tale intervento congiunto, anche in relazione alla composizione delle fibre tessili¹⁴.

3.4.1. Sanzioni per le violazioni del regolamento sui tessili

¹² Ad esempio l'ente tedesco *Wettbewerbszentrale*, un osservatorio indipendente e senza fini di lucro.

¹³ In uno Stato membro, circa il 35 % dei prodotti sottoposti a prova aveva un contenuto di fibre erraneo e circa il 33 % dei prodotti sottoposti a prova presentava errori di etichettatura.

¹⁴ Per ulteriori informazioni: www.prosafe.org.

Gli Stati membri hanno previsto una vasta gamma di sanzioni, anche di natura amministrativa e giudiziaria, in caso di violazione del regolamento sui tessili. La sanzione amministrativa più severa consiste a quanto pare nel ritiro dal mercato del prodotto non conforme, ma sembra che sia applicata solo in casi eccezionali. Il livello delle sanzioni varia notevolmente tra gli Stati membri e alcune parti interessate hanno suggerito che il regolamento dovrebbe introdurre un sistema europeo armonizzato. (Nella sua comunicazione *Una prospettiva per il mercato interno*¹⁵, la Commissione ha manifestato la propria intenzione di esaminare una proposta legislativa riguardante un approccio armonizzato alle sanzioni economiche nel mercato interno dei prodotti industriali).

In base alle indagini condotte dalla Commissione europea, il livello di consapevolezza e di informazione sulle sanzioni tra le parti interessate è piuttosto limitato. Secondo il parere di alcuni, le sanzioni non sono sufficientemente severe in quanto le ammende non fungono da deterrente.

3.5. Orientamenti forniti dalla Commissione

Per integrare il regolamento, la Commissione ha elaborato un elenco di domande frequenti (FAQ) per le imprese, contenente le risposte alle questioni emerse in conseguenza dell'attuazione. L'elenco è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione.¹⁶ Le risposte, tuttavia, non intendono interpretare le disposizioni del regolamento, in quanto l'interpretazione vincolante della legislazione UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione.

Dall'esperienza acquisita con le FAQ e dalle consultazioni con le parti interessate e con gli Stati membri è emersa una visione condivisa, secondo cui l'elenco di domande frequenti potrebbe essere sostituito o completato da un documento di orientamento più globale e strutturato che fornisca una panoramica delle principali questioni connesse alla comprensione del regolamento. Esso, tuttavia, non avrebbe come scopo interpretare le disposizioni del regolamento, in quanto, come prima ricordato, l'interpretazione vincolante della legislazione UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione. Il documento potrebbe essere discusso ed elaborato con l'assistenza del gruppo di esperti in prodotti tessili.

Il gruppo di esperti svolge un ruolo rilevante per l'applicazione del regolamento. Esso ha ripreso i compiti del gruppo di lavoro precedente, ad eccezione di quelli relativi al recepimento, non più pertinenti data la diretta applicabilità del regolamento. Il gruppo di esperti discute e si confronta in merito all'applicazione del regolamento e raccoglie informazioni per comprenderne meglio le difficoltà e giungere a un'interpretazione congiunta delle sue disposizioni. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle parti interessate partecipano alle riunioni in qualità di osservatori.

3.6. Normalizzazione

¹⁵ Comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo *Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali* (COM(2014) 25 final del 22 gennaio 2014)

¹⁶ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/files/regulation-1007-2011-faq_en.pdf (in inglese).

L'articolo 19 del regolamento prevede che i controlli per la determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili siano realizzati conformemente ai metodi per l'analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili binarie e ternarie di cui all'allegato VIII o alle norme armonizzate. Per quanto riguarda il possibile impiego di queste ultime, la Commissione sta valutando la possibilità di presentare una richiesta di normalizzazione al Comitato europeo di normalizzazione (CEN). In linea di massima, la richiesta potrebbe comprendere:

- un esame dei metodi di quantificazione (dell'allegato VIII e delle norme EN ISO);
- l'identificazione delle differenze tra i requisiti e delle possibili azioni correttive; nonché
- lo sviluppo di norme armonizzate per l'analisi dei prodotti tessili composti di mischie di fibre binarie e ternarie.

Diversi Stati membri hanno sottolineato che non esiste un unico metodo consolidato per l'identificazione delle fibre. Esistono opinioni divergenti circa i vantaggi e gli svantaggi dei metodi ottico, chimico e a infrarossi di identificazione delle fibre.

4. NUOVE DENOMINAZIONI DI FIBRE TESSILI

4.1. Disposizioni del regolamento

L'aggiunta di una nuova fibra negli allegati delle precedenti direttive sui prodotti tessili richiedeva una lunga procedura tra la domanda iniziale d'inserimento di una nuova fibra e la sua adozione legislativa a livello europeo,¹⁷ che gli Stati membri dovevano successivamente recepire a livello nazionale. Ciò determinava oneri amministrativi per le autorità pubbliche, minori entrate per le imprese e ritardi nell'immissione sul mercato della nuova fibra, in particolare per l'impresa sviluppatrice. Tali ritardi erano percepiti come una limitazione avente ripercussioni negative sull'innovazione.

Ai sensi del regolamento sui tessili, le nuove denominazioni di fibre possono essere aggiunte mediante atti delegati della Commissione, che sono direttamente applicabili e non necessitano di alcuna procedura di attuazione da parte degli Stati membri.

A norma dell'articolo 5 del regolamento, per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili devono essere utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I. L'allegato I attualmente elenca due gruppi di denominazioni di fibre: la tabella 1 comprende le fibre naturali (voci da 1 a 18) come la lana, la seta, il cotone e il lino, mentre la tabella 2 comprende le fibre artificiali (voci da 19 a 49)¹⁸ come la viscosa, il nylon, il poliestere e l'elastan. A fianco di ciascuna denominazione di fibra viene fornita una descrizione.

Il regolamento sui tessili ha introdotto inoltre una nuova disposizione (articolo 6) secondo la quale qualsiasi fabbricante o persona che agisce per conto di quest'ultimo può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile nell'allegato I. La

¹⁷ Con il sistema precedente l'aggiunta delle nuove denominazioni di fibre avveniva attraverso una procedura di comitato.

¹⁸ In seguito al primo atto delegato ai sensi del regolamento.

domanda deve essere accompagnata da un fascicolo tecnico¹⁹ contenente almeno le seguenti informazioni:

- informazioni sulla denominazione e sulla definizione proposte della fibra tessile;
- metodi d'identificazione e di quantificazione;
- determinati parametri e proprietà della fibra; nonché
- processo di produzione e interesse per i consumatori.

Il richiedente è tenuto a fornire ai servizi della Commissione campioni rappresentativi della nuova fibra tessile, in forma pura e nelle pertinenti mischie di fibre tessili, ai fini della convalida della fibra e della sua analisi di quantificazione.

4.2. Nuove denominazioni tessili

Ai fini della presente relazione sono prese in considerazione tre domande di adozione di nuove denominazioni di fibre. Due di esse erano state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento sui tessili, ma la valutazione dei rispettivi fascicoli tecnici è stata completata quando il regolamento era già applicabile. Il livello di informazioni fornite in tali fascicoli è stato comunque ritenuto sufficiente per prendere una decisione attenendosi ai requisiti stabiliti dal regolamento.

La prima richiesta riguardava la fibra "polipropilene/poliammide a due componenti" ed è stata presentata alla Commissione nel 2005 in base alle vecchie direttive sui prodotti tessili. La denominazione è stata aggiunta all'elenco dell'allegato I in base al nuovo regolamento sui tessili appena adottato, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione²⁰.

La seconda richiesta, per la denominazione generica "triexta" (un tipo di fibra di poliestere), è stata presentata alla Commissione all'inizio del 2011. Dopo aver esaminato il fascicolo tecnico in collaborazione con il gruppo di esperti, la Commissione ha considerato la domanda ammissibile. È stata dunque effettuata un'analisi tecnica approfondita al fine di convalidare la definizione proposta, di controllare le proprietà della fibra e di verificare i parametri in base ai quali essa poteva essere differenziata da altre fibre. I risultati del procedimento analitico sono stati presentati e discussi con esperti degli Stati membri e delle parti interessate e sono disponibili al pubblico²¹. Questo tipo di fibra, comunemente identificata nei documenti commerciali e tecnici come PTT (politrimetilentereftalato) è stato brevettato per la prima volta negli anni '40 ed è stato immesso sul mercato come poliestere. Le sue caratteristiche

¹⁹ I requisiti minimi per quanto riguarda il fascicolo tecnico da allegare alla domanda sono indicati nell'allegato II del regolamento.

²⁰ Regolamento delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, che modifica rispettivamente l'allegato I e gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, per inserire nel primo una nuova denominazione di fibra tessile e per adeguare i secondi al progresso tecnico (GU L 95 del 31.3.2012, pag. 1).

²¹ Lo studio è disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/ptt_final_report_revision_1_v_14_03_05.pdf (in inglese).

chimiche, inoltre, non differiscono drasticamente da quelle di altre fibre di poliestere e lo si può pertanto designare come poliestere. In seguito alla valutazione finale, alla fine di maggio 2014, la Commissione ha informato il richiedente che la fibra "triexta" non sarebbe stata aggiunta all'elenco che figura all'allegato I del regolamento.

La terza richiesta, per la denominazione generica "poliacrilato", è stata ricevuta dalla Commissione nel gennaio 2014, ossia dopo l'adozione del regolamento. Dopo aver esaminato il fascicolo tecnico, la domanda è stata considerata ammissibile. La procedura è in corso e la decisione finale, non ancora presa, è attesa per l'anno prossimo.

4.3. Trattamento delle domande di nuove denominazioni di fibre

Nessuna delle precedenti domande di adozione di nuove denominazioni di fibre è stata sottoposta all'intera procedura di valutazione prevista dal regolamento sui tessili, che va dalla domanda iniziale all'adozione legislativa a livello europeo.

Di conseguenza, tali domande non consentono di valutare appieno l'efficacia e l'efficienza del regolamento nel semplificare e accelerare la procedura di modifica dell'allegato I al fine di includervi nuove denominazioni di fibre. È tuttavia prevedibile che la scelta di affidarsi a un regolamento della Commissione piuttosto che a direttive e a una procedura di comitato acceleri in modo sostanziale la procedura per inserire una nuova denominazione di fibra all'elenco dell'allegato I.

Per quanto riguarda le domande introdotte a partire dal 2011, le informazioni presentate soddisfacevano i requisiti minimi di cui all'allegato II; in aggiunta, i richiedenti sono stati invitati a presentare le caratteristiche delle fibre nel corso di una riunione del gruppo di esperti e, ove opportuno, a fornire informazioni supplementari ai servizi della Commissione.

Nonostante la limitata esperienza accumulata per quanto riguarda la nuova procedura di domanda e adozione di nuove denominazioni di fibre, la Commissione ritiene che le procedure e i criteri siano, per il momento, equilibrati e pertinenti. Pur rispettando il quadro normativo esistente, esiste tuttavia un certo margine di miglioramento pratico, in particolare attraverso l'ampliamento della consultazione delle parti interessate.

5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Il periodo previsto dal regolamento per effettuare una valutazione della sua applicazione era limitato (2012-14) e insufficiente per individuare, per il momento, tutti i punti di forza e di debolezza della legislazione.

I risultati generali dell'indagine e le consultazioni con gli esperti degli Stati membri e di altre parti interessate sembrano indicare che il regolamento ha funzionato bene da quando è entrato in vigore. Il regolamento prevede misure adeguate per raggiungere i propri obiettivi, ossia garantire il corretto funzionamento del mercato interno, fornire informazioni accurate ai consumatori, introdurre una maggiore flessibilità per adattare la legislazione ai cambiamenti tecnologici e semplificare il quadro normativo. Il passaggio da tre direttive a un solo regolamento ha portato a minore burocrazia e a maggiori certezze per le imprese e i consumatori. Gli aspetti pratici e relativi alla conformità che sollevano ancora questioni tra gli addetti ai lavori possono essere chiariti in vari modi, in particolare tramite l'elaborazione di orientamenti tecnici. È possibile che le nuove disposizioni abbiano generato un aumento dei

costi per le imprese, ma si può ritenere che tali costi siano stati compensati da una migliore informazione per i consumatori.

Pertanto, nonostante le difficoltà pratiche connesse all'applicazione di determinate disposizioni del quadro normativo vigente, non sono stati rilevati oneri amministrativi, incoerenze o lacune di rilievo tale da richiedere una modifica del regolamento.

In considerazione di quanto precede, e al fine di migliorare il quadro normativo esistente, la Commissione conclude che si potrebbe prevedere quanto segue:

- elaborare un documento di orientamento basato sull'attuale elenco di domande frequenti per chiarire vari aspetti del regolamento sui tessili;
- esaminare possibilità pratiche di miglioramento per quanto riguarda la procedura di gestione delle domande di nuove denominazioni di fibre; nonché
- valutare l'opportunità di richiedere un lavoro di normalizzazione ai pertinenti organismi europei, in particolare al CEN.

Inoltre, la Commissione procederà a un ulteriore e continuo monitoraggio del regolamento con l'assistenza degli Stati membri e delle parti interessate. Infine, gli Stati membri saranno incoraggiati a prendere in considerazione l'esecuzione di ulteriori verifiche e controlli dei prodotti tessili nell'ambito dei propri programmi nazionali di vigilanza del mercato.